

Tribunale di Brescia, ordinanza del 3 giugno 2025, n. 670 – inibitoria all'utilizzo contraffattorio dei marchi, legittimità e decorrenza dell'efficacia del recesso ad nutum dall'associazione

Salvo che lo statuto dell'associazione deroghi espressamente all'art. 24, comma 2, c.c., il recesso *ad nutum* esercitato da un associato produce i suoi effetti alla scadenza dell'anno in cui viene esercitato, purché l'esercizio del diritto potestativo avvenga almeno tre mesi prima di tale termine. Se avviene oltre il termine di tre mesi precedente alla fine dell'anno, il recesso avrà effetto alla scadenza dell'anno successivo.

Ai fini della legittimità del recesso per giusta causa, non possono essere utilmente invocati fatti particolarmente risalenti, salvo che la loro allegazione sia funzionale alla prova della giusta causa di recesso e in particolare alla dimostrazione del carattere sistematico delle violazioni dei diritti dell'associato perpetrate nel corso del tempo.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio, dinanzi al Tribunale, volto a ottenere un provvedimento cautelare inibitorio dell'utilizzo contraffattorio di segni simili o identici ai marchi di titolarità della ricorrente, divenuto asseritamente illecito a seguito del recesso di quest'ultima dall'associazione, alla cui sussistenza era subordinato il

legittimo utilizzo dei marchi da parte della resistente.

Con il medesimo ricorso, la parte ricorrente chiedeva altresì: l'ordine di mutamento della denominazione dell'associazione resistente, il sequestro del materiale contenente i segni contraffattori e la pubblicazione del provvedimento cautelare.

[Ord. 03.06.2025 n. 670Download](#)

(Massime a cura di Edoardo Abrami)

Tribunale di Brescia, sentenza del 19 maggio 2025, n. 2067 – clausola compromissoria, cessione di partecipazioni sociali, responsabilità precontrattuale, responsabilità extra- contrattuale, prescrizione

Una clausola compromissoria che deferisce alla cognizione dell'arbitro le sole controversie che riguardano l'interpretazione, esecuzione e risoluzione di un contratto è da interpretarsi, salvo diversa volontà delle parti, in maniera restrittiva, dovendosi intendere sottratte alla cognizione del giudice ordinario le sole controversie che si

riferiscono a pretese la cui *causa petendi* si fonda sul contratto stesso, quindi escludendo che tra tali controversie rientrino quelle volte ad ottenere il risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale (cfr. Cass. n. 2145/2025).

L'azione di responsabilità ex art. 2476, comma 7, c.c., ha natura *extra*-contrattuale, avendo nel contratto solo un presupposto di fatto, e, come tale, risulta essere esclusa dall'ambito di applicazione dalla clausola compromissoria (cfr. Cass. n. 31350/2022).

L'impiego, da parte del potenziale acquirente, di artefizi o raggiri volti a stimolare la vendita di quote sociali a condizioni svantaggiose per il venditore configura una forma di responsabilità precontrattuale per violazione degli obblighi di correttezza e buona fede in ragione del combinato disposto degli artt. 1337 e 1440 c.c.

L'azione di risarcimento del danno da responsabilità precontrattuale ed *extra*-contrattuale è soggetta al termine di prescrizione quinquennale, che decorre dal momento in cui il soggetto danneggiato ha avuto (o, utilizzando l'ordinaria diligenza, avrebbe dovuto avere) conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato all'illecito commesso (cfr. Cass. n. 29328/2024).

Nell'ambito di una controversia riguardante la determinazione del valore attribuito a una quota sociale oggetto di cessione, assumono rilievo per valutare la conoscibilità della rapportabilità causale del danno alla condotta illecita: (i) il fatto che il venditore sia titolare di poteri ispettivi ai sensi dell'art. 2476, comma 2°, c.c.); (ii) il coinvolgimento, o meno, di professionisti nella negoziazione dei titoli; nonché (iii) il valore dell'operazione.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio di merito in cui gli attori cedenti delle quote sociali di minoranza contestavano al convenuto acquirente di averli – nella sua

qualità di socio di maggioranza ed amministratore unico della società – indotti con raggiri a concludere il contratto di cessione a condizioni peggiori rispetto a quelle che avrebbero ottenuto se la controparte avesse contrattato secondo buona fede. Il danno lamentato dagli attori consisteva nella differenza tra il fair value delle quote oggetto di cessione e il prezzo al quale erano stati asseritamente indotti a cederle.

[Sent. 19.05.2025 n. 2067Download](#)

(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)

Tribunale di Brescia, decreto del 24 aprile 2025, n. 492 – pegno di quote, convocazione dell'assemblea, diritti amministrativi

Salvo che la convenzione di pegno stabilisca diversamente, tra i diritti amministrativi che la costituzione di pegno su quote societarie conferisce al creditore pignoratizio è compreso quello di convocazione dell'assemblea dei soci.

Il socio che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, ovvero il creditore pignoratizio che sia garantito da una partecipazione di tale entità, può convocare l'assemblea dei soci anche in assenza di inerzia da parte dell'organo gestorio, non essendo quest'ultimo un requisito espressamente previsto dalla legge.

Principi espressi nella fase cautelare di un procedimento avente a oggetto l'impugnazione della delibera assembleare di sostituzione dell'amministratore-ricorrente.

[Ord. 24.04.2025 n. 492Download](#)

(Massime a cura di Valerio Maria Pennetta)

Tribunale di Brescia, ordinanza del 15 aprile 2025, n. 456 – ricostituzione del capitale sociale interamente perso per perdite, esercizio parziale del diritto di opzione, sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, n. 1, c.p.c.

È legittimo l'esercizio parziale, da parte del socio di una s.r.l., dell'opzione a ricostituire il capitale sociale interamente perso per perdite, vale a dire la sottoscrizione di una porzione di capitale inferiore a quella precedentemente posseduta (previo ripianamento delle perdite in una corrispondente porzione, altrettanto inferiore alla precedente percentuale di partecipazione al capitale). Non può, conseguentemente, trovare accoglimento la tesi secondo cui, in caso di perdita totale del capitale sociale, l'opzione per il

ripiamento delle perdite e la ricostituzione del capitale può esercitarsi solamente per l'intera quota anteriormente posseduta.

L'art. 2482 *quater* c.c. – relativo alla riduzione del capitale per perdite e ai derivanti diritti dei soci – e l'art. 2482 *bis* c.c. – in tema di riduzione del capitale al di sotto del minimo legale – tra il resto prevedono che, in caso di riduzione del capitale per perdite, in misura inferiore o superiore ad un terzo, sia esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione. Le fattispecie disciplinate da tali norme implicano, quindi, che si realizzi una mera riduzione del valore del capitale immesso da ciascun socio – che in nessun modo potrebbe essere sopportata in misura differente da quella proporzionale alla quota di capitale da ciascun socio conferita – rivelandosi del tutto inconferenti ove si discuta dell'azzeramento del valore del capitale (e della sua conseguente ricostituzione) e non già della sua riduzione.

Il principio della responsabilità limitata in virtù del quale per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il proprio patrimonio si pone in aperto contrasto con la preclusione (illegittima) per il singolo socio di ricostituire il capitale in misura inferiore alla percentuale posseduta anteriormente alla perdita totale del capitale stesso, così obbligandolo a partecipare alla copertura delle perdite in misura pari a quella precedente all'azzeramento. Un tale (errato) assunto implicherebbe, infatti, che il socio debba rispondere delle perdite in misura superiore all'entità del capitale originariamente conferito. Peraltro nessuna norma di legge impone che il socio debba ritrovarsi a scegliere se ripianare le perdite in proporzione alla quota precedentemente posseduta – mantenendo inalterata la misura della propria originaria partecipazione – ovvero perdere la qualità di socio, essendo la possibilità di ricostituire il capitale in misura soltanto parziale conforme al principio di autonomia contrattuale.

Sussiste il *periculum in mora* idoneo a giustificare la concessione del provvedimento del sequestro giudiziario ex art. 670, co. 1, c.p.c., ogniqualvolta vi sia controversia in ordine alla titolarità della quota. Quest'ultima rende, infatti, opportuno scongiurare il pericolo che – nelle more della proposizione della causa – la quota possa essere alienata a terzi in buona fede, così definitivamente vanificando l'aspettativa della parte che richiede tutela cautelare di vedere salvaguardata la sua qualità di socio. Tale obiettivo viene agevolmente raggiunto affidando ad un soggetto terzo ed estraneo alla lite la custodia della quota.

Principi espressi nel procedimento di reclamo avverso l'ordinanza con la quale, in accoglimento di un ricorso ai sensi dell'art. 670 c.p.c., era stato autorizzato il sequestro giudiziario della quota di una s.r.l. L'originario ricorrente – qui parte reclamata – affermava di essere stato illegittimamente pretermesso dalla compagine sociale in conseguenza di una determinazione societaria con la quale non era stata ritenuta validamente esercitata da parte dello stesso la sottoscrizione del capitale in misura parziale ed inferiore rispetto alla partecipazione originariamente detenuta.

[Ord. 15.04.2025, n. 456Download](#)

(Massime a cura di Giulio Bargnani)

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 28 marzo 2025,**

n. 1264 – assicurazioni, responsabilità amministratori e sindaci, surrogazione legale e responsabilità solidale, azione di regresso, prescrizione

Se il diverso titolo di responsabilità – contrattuale ed extracontrattuale – dei singoli autori non vale a escludere il concorso nella responsabilità solidale ex art. 2055, co. 1 c.c., a ciò rilevando esclusivamente il contributo causale di ciascuna condotta all'unicità del fatto dannoso (cfr. SS.UU. n. 13143/2022; Cass. nn. 5519/2024 e 16755/2024), del pari lo specifico titolo in base al quale il singolo obbligato risarcisca il danno o parte di esso, anche in via transattiva, non preclude allo stesso di agire in regresso nei confronti di ciascuno degli altri coobbligati, anche in base a titoli diversi, al fine di ottenere quanto versato in eccedenza rispetto alla quota interna di responsabilità.

La circostanza che l'assicurato, nel giudizio poi transatto, non chiami 'in manleva' l'assicurazione né agisca in regresso verso i coobbligati né se ne riservi la facoltà non osta alla proposizione della medesima azione in surrogazione da parte della compagnia assicurativa che abbia risarcito il danno o parte di esso, atteso peraltro che tale azione trova come presupposto ex artt. 1203 n. 3 e 2055, co. 2 c.c. l'avvenuto pagamento del debito solidale/risarcimento del danno.

L'azione di regresso trova titolo nell'eseguito pagamento del debito/risarcimento del danno da parte di uno dei condebitori solidali, momento dal quale decorre il *dies a quo* della

prescrizione (cfr. Cass. nn. 21056/2004 e 25698/2019).

Presupposto fondamentale dell'azione di regresso ex artt. 1203 n. 3 e 2055, co. 2 c.c. è l'esistenza di un'obbligazione solidale che discende dal concorso nell'illecito, tale da consentire a chi abbia pagato l'intero debito, ovvero un importo superiore alla propria quota interna di responsabilità, di pretendere dagli altri coobbligati il recupero dell'eccedenza versata. La *ratio* di tale azione è dunque incompatibile con la domanda della compagnia assicurativa che, surrogandosi all'ex sindaco, proprio assicurato, ne escluda in radice la responsabilità e chieda, di converso, l'accertamento della responsabilità esclusiva degli ex amministratori. In siffatta ipotesi, la transazione della quota di responsabilità del sindaco e il relativo adempimento da parte dell'assicurazione configurerebbero libere scelte, scollegate dalle condotte degli altri responsabili, rispetto alle quali l'assicurazione non ha titolo alcuno per rivalersi.

A sèguito di una serie di transazioni siglate, nelle more di un procedimento ex art. 146 L.F., tra la curatela di un fallimento e gli ex sindaci ed amministratori, una Compagnia assicuratrice, surrogandosi al proprio assicurato (ex sindaco), ha qui agito in regresso nei confronti degli ex amministratori per ottenere la refusione della propria quota transattiva, da ritenersi nulla in ragione dell'asserita estraneità del proprio assicurato alla causazione dei danni lamentati dal Fallimento, invero esclusivamente riferibili – secondo l'opinione dell'attrice – alle condotte degli ex amministratori.

[Sent, 28.03.2025, n. 1264Download](#)

(Massime a cura di Stefano Buzi)

Tribunale di Brescia, decreto di rigetto del 23 marzo 2025, n. 724 – procedimento cautelare, società in nome collettivo, accesso del socio non amministratore alla documentazione societaria, estromissione dalla gestione, attualità del periculum in mora

Il ricorso cautelare proposto prima dell'inizio della causa di merito deve contenere l'esatta indicazione di quest'ultima o, almeno, consentirne l'individuazione in modo certo, pena l'impossibilità di riscontrare l'effettiva esistenza del necessario rapporto di strumentalità con l'azione di merito, di valutare la natura anticipatoria del giudizio e di verificare la competenza del giudice adito in sede cautelare.

Nell'ambito di un procedimento cautelare promosso ai fini dell'accesso alla consultazione della documentazione sociale, la produzione in giudizio, ad opera di parte resistente, di tutta la documentazione in possesso della società esclude l'attualità dell'esigenza cautelare.

Il diritto del socio ad accedere alla documentazione sociale deve essere limitato alla documentazione esistente al momento della domanda, senza che possa costringersi la società alla redazione di documentazione diversa e ulteriore rispetto a

quella di cui dispongono gli organi sociali, o che l'oggetto della domanda possa estendersi indefinitamente in conseguenza della mera durata del procedimento.

L'intervento giudiziale volto alla reintegrazione del socio ingiustamente estromesso nella comune gestione risulta irrimediabilmente precluso dalla mancata produzione in giudizio di atto costitutivo e statuto, la quale non consente di verificare in concreto le modalità di esercizio dell'amministrazione, fissate ex art. 2295 c.c. dai patti sociali, impedendo al tribunale di dettare le relative regole di partecipazione.

Qualora il socio amministratore compia atti contrastanti con i doveri inerenti al rapporto gestorio, il mancato ricorso in via cautelare agli specifici rimedi volti a far valere il diritto a una corretta gestione può comportare il difetto del requisito di strumentalità dell'istanza cautelare rispetto alla pronuncia di merito.

Principi espressi in esito ad un procedimento cautelare avviato dal socio-amministratore, asseritamente estromesso dalla gestione, ai fini di ottenere l'accesso alla documentazione societaria.

[Decr. 23.03.2025 n. 724Download](#)
(Massime a cura di Ilaria Porro)

**Tribunale di Brescia,
sentenza del 21 marzo 2025,**

n. 1158 – società a responsabilità limitata, contratto di mandato, inadempimento, responsabilità contrattuale della società, responsabilità extracontrattuale degli amministratori per atti dolosi e colposi

La dazione di una somma di denaro dal mandante alla società mandataria, sotto forma di bonifico su conto corrente bancario, determina la confusione del denaro, bene per sua natura fungibile, nel patrimonio di quest'ultima, con la piena facoltà degli amministratori di utilizzarlo a fini aziendali.

L'autonoma condotta colposa o dolosa dell'amministratore prevista ex art. 2476, co. 7, c.c. deve necessariamente costituire un *quid pluris* rispetto alle condotte tenute dalla società stessa, venendo altrimenti meno quella autonomia patrimoniale che è connotato tipico della società di capitali.

La somma accordata a titolo di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale costituisce un debito di valore, il cui importo dovrà essere oggetto di rivalutazione monetaria. Sulle somme rivalutate decorreranno gli interessi legali ex art. 1284, co. 1, c.c. dalla data del fatto alla data della domanda giudiziale e gli interessi legali ex art. 1284, co. 4, c.c. dalla data della domanda giudiziale al saldo.

Principi espressi in esito ad un procedimento civile avviato da creditori sociali per vedere dichiarare l'inadempimento della società convenuta alle obbligazioni pattuite tramite il contratto di mandato stipulato, nonché la responsabilità dell'amministratore unico ex art. 2476, co. 7, c.c. e ottenere la conseguente condanna al risarcimento del danno subito. Il Tribunale, pur accertando l'inadempimento della società alle obbligazioni pattuite, rigetta la domanda di risarcimento rivolta verso l'amministratore unico, osservando che il suo inadempimento si identifica con il colpevole inadempimento della società mandataria, non potendo integrare autonoma condotta colposa o dolosa.

[Sent. 21.03.2025 n. 1158Download](#)

(Massime a cura di Ilaria Porro)

**Tribunale di Brescia, decreto
di accoglimento del 10 marzo
2025, n. 87 – volontaria
giurisdizione, società per
azioni, convocazione
giudiziale dell'assemblea,
mutamento organo gestorio,
abuso di maggioranza,**

sospensione necessaria del giudizio

L'esercizio dei poteri sostitutivi da parte del Tribunale in tema di convocazione dell'assemblea dei soci è subordinato alla ricorrenza dei seguenti presupposti: a) deve essere fatta richiesta di convocazione da parte di un socio che rappresenti una porzione qualificata del capitale sociale; b) la richiesta deve contemplare l'indicazione specifica degli argomenti da trattare in assemblea; c) gli argomenti indicati dal socio non devono rientrare tra quelli per i quali la legge prevede una competenza esclusiva degli amministratori o, comunque, tra quelli che sono oggetto di un progetto o di una relazione predisposta dagli amministratori; d) alla richiesta di convocazione deve seguire il rifiuto ingiustificato o l'inerzia degli amministratori o, in loro vece, dei sindaci.

Potendo il fiduciario, in quanto proprietario effettivo, disporre del bene a lui intestato in modo valido ed efficace nel rapporto con i terzi e comportando l'eventuale violazione degli obblighi derivanti dal negozio fiduciario unicamente la responsabilità risarcitoria del fiduciario inadempiente nei confronti del fiduciante (Cass. n. 3314/1959 e Cass. n. 1838/1980), la violazione di un patto fiduciario avente ad oggetto la titolarità di partecipazioni sociali, anche laddove accertata tramite contenzioso, non lascia venir meno il carattere effettivo della proprietà del capitale sociale formalmente intestata al fiduciario.

Nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione in materia societaria non può trovare applicazione l'istituto della sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., in quanto ove sorga, nelle more del giudizio, una questione pregiudiziale della quale il giudice deve conoscere ai fini della definizione della lite, lo stesso è tenuto a pronunciarsi su detta questione *incidenter tantum*, con effetti limitati alla

definizione del procedimento e senza forza di giudicato (Cass. n. 3653/2023).

L'abusività dell'esercizio del diritto a richiedere la convocazione assembleare deve essere valutata raffrontando, in via prognostica, da un lato gli effetti dell'approvazione della delibera assembleare adottata in senso conforme alla volontà del socio richiedente e, dall'altro, l'eventuale derivante pregiudizio sull'interesse sociale.

Considerando che in qualsiasi società di capitali la maggioranza ha il diritto di affidare la *governance* della società ad amministratori a sé graditi, nominati a propria insindacabile discrezione, l'eventuale approvazione di una delibera di mutamento dell'organo di gestione – pur laddove asseritamente volta all'estromissione di amministratori sgraditi dalle mansioni gestorie – non presenta, di per sé, né pregiudizi per l'interesse sociale, né profili di abuso dei diritti in capo alla maggioranza.

In caso di convocazione giudiziale dell'Assemblea dei soci in presenza di motivi di contrasto all'interno di una compagine sociale fortemente polarizzata, è opportuna la nomina di un soggetto terzo quale Presidente dell'Assemblea, a cui demandare ogni attività funzionale alla convocazione delle parti.

Principi espressi in esito ad un procedimento di volontaria giurisdizione avviato dal socio di maggioranza di una società per azioni per ottenere la convocazione ex art. 2367, c. 2, c.c. di un'assemblea avente come ordine del giorno "il mutamento della natura dell'organo gestorio, da monocratico a collegiale", più volte domandata sia all'organo gestorio che di controllo e da questi rifiutata. Si costituisce nel procedimento il socio di minoranza della società, nonché amministratore unico della stessa, adducendo la necessaria sospensione della lite in attesa della definizione di altro contenzioso riguardante la titolarità della partecipazione

detenuta dal socio di maggioranza nonché la natura abusiva dell'istanza di controparte, essendo questa asseritamente finalizzata ad estrometterlo dalla gestione e dalla partecipazione stessa alla compagine sociale.

[Decr. 10.03.2025 n. 87Download](#)

(Massime a cura di Ilaria Porro)

Tribunale di Brescia, sentenza del 21 febbraio 2025, n. 741 – opposizione a decreto ingiuntivo, società a responsabilità limitata, nullità di delibere assembleari, remunerazione del socio-amministratore, irritualità della domanda

In assenza di una norma specifica che permetta la formulazione dell'eccezione riconvenzionale quando il termine per la proposizione della domanda è scaduto, deve ritenersi che il termine di decadenza triennale previsto per l'azione di nullità ex art. 2479-ter, c. 3, c.c. sia riferito sia alla domanda che all'eccezione.

La violazione dell'art. 2389 c.c., essendo quest'ultimo

qualificato alla stregua di norma imperativa (Cass. n. 20613/2024), può implicare l'illiceità dell'oggetto delle delibere assembleari assunte e la conseguente nullità ex art. 2479-ter, co. 3, c.c. delle stesse.

Il decorso del termine di decadenza previsto per l'azione di annullamento della delibera assembleare che quantifica il compenso dell'amministratore preclude l'accertamento della ragionevolezza dell'importo riconosciuto a titolo di trattamento di fine mandato.

In tema di contestazione di omessa indicazione di debiti a bilancio, la specifica indicazione, ad opera di parte contestante, della voce in cui sarebbe stato iscritto il debito della società a bilancio, al di là della regolarità contabile dell'annotazione, lascia presumere la regolare iscrizione del debito.

Nel caso in cui sia accordato agli amministratori cessati un compenso nella forma di trattamento di fine mandato, quest'ultimo diviene esigibile solo nel caso in cui non vi sia una successiva rielezione alla carica di amministratore, essendo irrilevante se tale carica sia assunta quale amministratore unico o quale membro del Consiglio di Amministrazione. Il relativo *dies a quo* per il decorso della prescrizione del credito è, quindi, da individuarsi nell'indomani dalla cessazione dalla carica di consigliere.

L'allegazione della sussistenza di una rinuncia al diritto nella memoria di replica alla comparsa conclusionale è certamente tardiva, costituendo questa un'eccezione non rilevabile d'ufficio (Cass. n. 29920/2020).

La mera allegazione di profili di responsabilità gestoria non è idonea a paralizzarne la pretesa creditoria dell'amministratore in relazione ai compensi a quest'ultimo accordati. L'allegazione può, infatti, solamente essere funzionale alla mera prospettazione di una futura azione

risarcitoria e non implica, in assenza di specificazione sul punto, la prospettazione dell'eccezione *inadimplenti non est adimplendum*.

Essendo necessario, ai fini della qualificazione della domanda come lite temeraria, l'accertamento di profili di mala fede o colpa grave in capo alla parte soccombente (Cass. n. 22405/2018), la mera inconsistenza dei motivi addotti da parte attrice non può indurre alla condanna al pagamento dell'indennizzo ex art. 96, c. 3, c.p.c. qualora questi risultino comunque potenzialmente forieri di responsabilità e astrattamente idonea a paralizzare le pretese di controparte.

Principi espressi all'esito di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo avviato dalla società ingiunta per ottenere, oltre alla dichiarazione di invalidità o la revoca del decreto ingiuntivo opposto, l'annullamento o la nullità di delibere assembleari relative alla quantificazione del trattamento di fine mandato del socio-amministratore per conflitto di interessi. Parte opponente adduce nel corso della trattazione del giudizio, oltre a quanto menzionato, l'inesatta iscrizione del debito all'interno dei bilanci di esercizio, la prescrizione del credito, nonché l'avvenuta rinuncia allo stesso e profili di responsabilità gestoria. Parte convenuta, costituitasi, chiede il rigetto delle domande attoree poiché irrituali e infondate nel merito, domandando la condanna di parte opponente al pagamento dell'indennizzo ex art. 96, c. 3, c.p.c.

[Sent. 21.02.2015 n. 741Download](#)
(Massime a cura di Ilaria Porro)

Tribunale di Brescia, decreto del 14 febbraio 2025, n. 53 – società per azioni, denuncia al tribunale ai sensi dell'art. 2409, c.c., business judgement rule, società correlate

Il procedimento di cui all'art. 2409 c.c. ha la finalità di consentire, tramite l'intervento dell'autorità giudiziaria, il ripristino della legalità e della regolarità nella gestione, violate da condotte degli amministratori gravemente contrastanti con i principi di corretta gestione societaria.

L'oggetto della denuncia di cui all'art. 2409 c.c. è il "fondato sospetto" del compimento di "gravi irregolarità nella gestione", purché attuali e idonee a porre in pericolo il patrimonio sociale o a procurare grave turbamento all'attività della società nel cui interesse il ricorso è presentato.

L'istituto della denuncia è privo di carattere sanzionatorio in quanto allo stesso non si addicono le valutazioni a posteriori tipiche delle azioni di responsabilità. Proprio il presupposto della potenzialità del danno comporta che l'intervento giudiziario non possa ritenersi ammissibile allorquando l'azione lesiva abbia esaurito i propri effetti in assenza di elementi tali da far ipotizzare una verosimile reiterazione delle violazioni. L'espressa introduzione del requisito dell'attualità ha trasformato il procedimento in oggetto da presidio finalizzato a perseguire la regolarità e la correttezza della gestione sociale a strumento volto a

interrompere comportamenti di *mala gestio* in atto, idonei a costituire, se non disattivati, fonte di danno per la società. Così facendo, il legislatore ha inteso spostare l'interesse protetto da quello generale (corretto funzionamento della società) a quello, proprio dell'ente e dei suoi soci (non vedere compiuti dall'organo gestorio comportamenti idonei ad esporre ad un pregiudizio il patrimonio e l'attività sociale).

La natura – in senso lato cautelare – dello strumento ex art. 2409 c.c. (apprestato per una pronta reazione a gravi irregolarità idonee ad arrecare al patrimonio sociale un concreto pregiudizio) impedisce dunque che il rimedio sia fondatamente diretto a censurare fatti remoti e/o comunque radicalmente privi di potenzialità lesiva.

Per consolidata giurisprudenza (cfr. Cass. n. 12108/2020), il merito delle scelte gestorie non è sindacabile (c.d. *business judgement rule*), salvo il rispetto del limite delle regole dell'agire informati e di ragionevolezza delle scelte stesse. Al fine di verificare la ragionevolezza del modello di *business* oggetto di contestazione, in ipotesi di società correlate, è necessario raffrontare le condizioni economiche praticate dalla società nei confronti dei terzi con quelle praticate dalla medesima società nei confronti della società correlata, nonché con le condizioni praticate dalla società correlata nella vendita a terzi delle merci acquistate dalla società. Eventuali anomalie nel modello di *business* devono essere comunque sorrette dal requisito della gravità e, soprattutto, dal requisito dell'attualità.

Nel corso dell'indagine ispettiva di cui all'art. 2409, comma 2, c.c. non opera l'art. 92 disp. att. c.p.c.

Principi espressi nell'ambito di un giudizio promosso ai sensi dell'art. 2409, c.c. da un socio di una società per azioni che ha denunciato al tribunale il compimento di gravi irregolarità nella gestione della società da parte del suo amministratore unico che, nel caso di specie, era anche amministratore di

un'altra società soggettivamente correlata. All'amministratore unico, è stato contestato di aver alterato, nel silenzio del collegio sindacale, il modello originario di business della società in modo pregiudizievole, dirottando arbitrariamente gli affari della società medesima in favore della società correlata.

[Decr. 14.02.2025 n. 53Download](#)

(Massime a cura di Francesco Carlo Pedaci)